



Titolo

DICHIARAZIONI LESIVE – DIVIETO – ART. 23 CGS – FONDAMENTO – ATTO DI ADESIONE ALLA FEDERAZIONE DIRITTO DI CRITICA - CANONI DELLA CONTINENZA, PERTINENZA E VERIDICITÀ - VALENZA MOLTO PIÙ INTEI NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO – DIRITTO DI CRITICA – ESISTE ANCHE NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

Descrizione

Il fondamento della legittimità delle norme federali che limitano la libertà di espressione – quale l'art. 23 CGS in tema di dichiarazioni lesive - risiede nel consenso manifestato dai singoli con l'atto di adesione alla Federazione stessa, nel senso che quella evidente compressione della libera manifestazione del proprio pensiero, accettata da chi chiede di tesserarsi presso una Federazione sportiva nazionale, è giustificata dall'interesse del soggetto stesso a partecipare alle attività che si svolgono in una formazione sociale all'interno della quale egli ritiene che possa ricevere pieno sviluppo la propria personalità. Tale disposizione si inserisce perfettamente nel quadro di autonomia dell'ordinamento sportivo, che può liberamente scegliere i propri obiettivi e fini, correlativamente prevedendo quali condotte siano da ritenersi incompatibili con "l'appartenenza soggettiva ad esso" e quali sanzioni applicare a tutela dell'ordinamento stesso, con un quadro normativo "che reagisca alla rottura delle regole interne" (cfr. Corte di Giustizia Federale 2.8.2012 n. 19/CGF). La stessa Corte di Cassazione, allorché si è occupata del diritto di libera manifestazione del pensiero dei lavoratori subordinati, affrontando la vexata quaestio sul diritto di critica del lavoratore all'interno dei concorrenti 'obblighi di fedeltà' e 'dovere di verità', ha sottolineato come il diritto di critica del lavoratore debba sempre rispettare continenza sostanziale e formale, intendendosi, con la prima, la verità dei fatti narrati (peraltro non assoluta, trattandosi pur sempre di opinione), e, con la seconda, un dovere di esposizione misurata, anche se astrattamente offensiva (Cass.. Sez. Lav. 17.1.2017 n.996). I canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce) - i quali valgono a tracciare, nell'ordinamento generale, il confine di liceità della critica – assumono, con tutta evidenza, una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l'immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell'ambito di questi, con gli organi di informazione (ex multis: Corte federale d'appello, SS.UU., n. 62/2021-2022 e n.82/CFA-2022-2023). Peraltro non può certo escludersi in toto, anche nel diritto sportivo, cittadinanza al diritto di critica.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 88/CFA/2022-2023/D

Presidente

Torsello

Relatore

Galli

Riferimenti normativi

art. 23, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0088 CFA del 6 aprile 2023 (Procura federale/Sig. Luis Fernando Muriel Fruto)